



**COMUNE DI MAGNAGO**  
**Città Metropolitana di MILANO**

# **Regolamento per la disciplina delle entrate, dell'istituto dell'accertamento con adesione e dell'autotutela**

Approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 25/03/1999  
Modificato con deliberazione C.C. n. 16 del 29/03/2007  
Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 30/09/2015

**Art. 1**  
**Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente regolamento adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano tributarie e non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/ utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi, l'accertamento con adesione, l'autotutela.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi le aliquote dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

**Art. 2**  
**Definizione di entrate**

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote.

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni, proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

**Art. 3**  
**Aliquote e tariffe – Agevolazioni –**

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzione dell'utenza, il responsabile del servizio può predisporre idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.

Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

## **Art. 4**

### **Forme di gestione**

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- 1) Gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24/28 della L. 08.06.1990, n. 142;
- 2) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3, lettera c) della L. 142/1990;
- 3) Affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalere capitale pubblico locale previste dall'art. 22 comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
- 4) Affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988, N. 43;
- 5) Affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dall'organo competente previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi che non deve comportare maggiori oneri per i cittadini può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della L. 24.12.1994 n. 724.

## **Art. 5**

### **Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**

E' designato per ogni tributo e competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso;

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio;

In particolare il funzionario responsabile cura:

- 1) Tutte le attività inerenti la gestione del tributo(organizzazione dell'ufficio, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
- 2) Appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- 3) Sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- 4) Cura il contenzioso tributario;
- 5) Dispone i rimborsi;
- 6) In caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il Concessionario ed il controllo della gestione;
- 7) Esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

## **Art. 6**

### **Soggetto responsabili delle entrate non tributarie**

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

**Art. 7**  
**Attività di verifica e controllo**

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale di tutti gli adempimenti a carico del contribuente o dell'utente, previste dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

**Art. 8**  
**Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il procedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

**Art. 9**  
**Accertamento delle entrate non tributarie**

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del creditore dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento). Questo provvede a disporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

In caso di debito per entrate patrimoniali, può essere concessa direttamente dal Responsabile del Settore competente la rateizzazione di pagamento per importi superiori a € 250,00.

La rateizzazione del debito è subordinata alla presentazione da parte dell'utente di apposita istanza per un numero massimo di dodici rate mensili.

Per importi inferiori a € 250,00 e/o nel caso di richiesta di rateizzazione superiore alle dodici rate, la dilazione di pagamento potrà essere concessa dal Responsabile del Settore competente supportata da idonea motivazione e relazione dei servizi sociali.

L'importo dovuto all'Ente sarà maggiorato degli oneri dovuti per interessi di cui al successivo articolo 17 del presente regolamento, delle spese di spedizione e /o notifica oltre alle spese di istruttoria nelle misure definite dalla Giunta Comunale.

### **Art. 10**

#### **Contenzioso tributario**

Spetta al Responsabile di Servizio, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, ai fini dello svolgimento delle relative procedure ai sensi del D.Lvo 31.1.1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

### **Art. 11**

#### **Sanzioni tributarie**

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate ai sensi dei decreti legislativi 471,472,473 del 18.12.1997 ed i criteri approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29.10.1998 ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la qualificazione della sanzione stessa.

L'avviso d'irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Art. 12**

#### **Forme di riscossione volontaria**

La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non, tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5 del Decreto Legislativo 446/97.

### **Art. 13**

#### **Forme di riscossione coattiva**

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme in cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.09.1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28.01.1988, n. 43.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionamento dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97 la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1919, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28.01.1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

## **Art. 14** **Rimborsi**

Il rimborso di tributi o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

## **Art. 14 bis** **Determinazione interessi per rapporti di credito e debito di tributi comunali** **antecedenti il 18 maggio 1999**

La misura degli interessi da applicarsi per i rapporti di credito e di debito relativi a tributi comunali, riferiti a periodi antecedenti il 18 maggio 1999, è stabilita nella stessa entità prevista per le imposte erariali.

## **Art. 15** **Autotutela**

Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto.

In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere proceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro;

Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- doppia imposizione;
- errore di persona;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta,
- sussistenza dei requisiti per la fruizione dei regimi agevolativi;
- evidente errore logico e sul supporto dell'imposta;

## **Art. 16** **Accertamento con adesione**

Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27.12.1997, n. 449.

Competente alla definizione è il funzionario responsabile del tributo stesso così come nominato ai sensi dell'art. 5 comma 1 del presente regolamento.

## **Articolo 17**

### **Interessi**

Sulle somme dovute dal contribuente/utente all'Amministrazione Comunale vanno conteggiati gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale in vigore nel periodo considerato, aumentato di zero punti percentuali. Gli interessi sono calcolati sulle somme dovute con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenute esigibili.

Gli interessi nella stessa misura di cui al comma precedente spettano al contribuente/utente per le somme a lui dovute e riconosciute rimborsabili dall'Amministrazione Comunale. In tal caso gli interessi sono calcolati giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Gli interessi, che questa Amministrazione Comunale ha applicato sino al 31/12/2006, vengono confermati nella misura del tasso di interesse legale.

## **Articolo 18**

### **Versamento di importi di modesto ammontare**

Non si fa luogo a versamenti a titolo ordinario e volontario dei tributi e delle altre entrate comunali qualora le somme dovute dal contribuente/utente siano uguali o inferiori a € 3,00= per anno d'imposta, fatte salve diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge.

Non si procede alla riscossione coattiva ed al recupero di tributi e di altre entrate comunali a mezzo di provvedimenti d'accertamento per somme - comprensive di sanzioni ed interessi - inferiori o uguali ad € 12,00 per anno d'imposta. Tale limite non è applicabile qualora il debito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti un singolo tributo.

I rimborsi relativi a tributi e ad altre entrate comunali non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a €12,00 per anno d'imposta.

## **Articolo 19**

### **Compensazione tra crediti e debiti tributari**

E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti esclusivamente nell'ambito del medesimo tributo comunale, nel rispetto delle modalità ed i limiti stabiliti dal presente articolo.

La compensazione non è ammessa per le somme dei tributi iscritti a ruolo.

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso e nel rispetto del limite d'importo stabilito dall'art. 13 del presente regolamento.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita per il versamento del tributo, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;
- c) l'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta e per tributo;
- d) dichiarazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza ed utilizzate per la compensazione.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, previa presentazione della

dichiarazione di cui sopra, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

#### **Art. 20** **Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1999.

#### **Art. 21**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.